

ALLEGATO

L'allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

a) al punto 3.4, il primo e il secondo trattino sono sostituiti dal testo seguente:

«— pollastrelle destinate alla produzione di uova e pollame destinato alla produzione di carne di meno di tre giorni di età.»;

b) il testo del punto 3.5 è sostituito dal testo seguente:

«3.5. La suddetta deroga deve essere preventivamente autorizzata dall'organismo o dall'autorità di controllo.»;

c) il testo del punto 3.6 è sostituito dal testo seguente:

«3.6. Come terza deroga, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio sono autorizzati dall'organismo o dall'autorità di controllo in mancanza di animali allevati con metodi biologici e nei seguenti casi:

- a) elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi;
- b) pollastrelle destinate alla produzione di uova e pollame destinato alla produzione di carne di meno di tre giorni di età;
- c) suinetti destinati alla riproduzione, da allevare in conformità alle disposizioni del presente regolamento, subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 35 kg.

I casi di cui alla lettera c) sono autorizzati durante un periodo transitorio che scade il 31 luglio 2006.»;

d) il testo del punto 3.7 è sostituito dal testo seguente:

«3.7. Fatte salve le disposizioni di cui ai punti 3.4 e 3.6, in mancanza di pollastrelle allevate con metodi biologici, possono essere introdotte in unità di produzione animale biologica pollastrelle destinate alla produzione di uova, di età non superiore a 18 settimane e allevate con metodi non biologici, alle seguenti condizioni:

- previa autorizzazione dell'autorità competente e
- a decorrere dal 31 dicembre 2005, le disposizioni di cui ai paragrafi 4 (mangimi) e 5 (profilassi e cure veterinarie) del presente allegato I si applicano alle pollastrelle allevate con metodi non biologici destinate ad essere introdotte in unità di produzione animale biologica.».